

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE (RCA) E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI
(ARD)
(amministrata con Libro Matricola)**

La presente polizza è stipulata tra

AIR MOBILITA' SRL

**Via Fasano – Zona Industriale
Località Pianodardine
83100 – Avellino**

C.F./P.I. 02977850649



AIR MOBILITA'

**Durata del contratto:
Dalle ore 24.00 del 30/06/2021 alle ore 24.00 del 30/06/2022
CIG: 8754977393**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori – Dispositivi – Attrezzature

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.
- **Dispositivi:** i dispositivi di bordo installati su veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

Il documento che viene rilasciato dalla Società almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;

Broker incaricato

Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

Contraente

AIR Mobilità S.r.l.

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Risarcimento

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

Legge

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni, l'art. 1681 cc, la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons, Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n.273.

Regolamenti

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'IVASS e dal ministero delle attività produttive.

Capitolato

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente pubblico o di pubblica utilità.

Indennizzo diretto

La somma pagata dall'impresa delegataria al contraente assicurato per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

AIR Mobilità S.r.l. è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, AIR Mobilità S.r.l. compete dunque la pianificazione, la gestione ed il controllo:

- dei servizi pubblici di trasporto di linea, urbani ed extraurbani, continuativi o stagionali, gestiti anche attraverso apposite convenzioni con gli Enti interessati;
- dei servizi pubblici di linea che colleghino località poste anche al di fuori del territorio della Regione Campania.

Sempre per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, AIR Mobilità S.r.l. può inoltre:

- svolgere o far svolgere servizi di noleggio con autobus, servizi fuori linea, servizi di trasporti pubblico o privato di persone e merci;
- svolgere o far svolgere servizi scolastici e per portatori di handicap;
- eseguire attività di autoriparazione per le manutenzioni dei propri automezzi e anche per conto di terzi;
- esercitare o far esercitare servizi di rimozione veicoli, di gestione dei parcheggi nonché attività consimili comunque volte al servizio della mobilità ed al pieno utilizzo del personale e dei servizi disponibili;
- realizzare e gestire impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto.

AIR Mobilità S.r.l. può promuovere o partecipare a società aventi come scopo l'esercizio di attività connesse o strumentali al trasporto pubblico, comprese le attività elencate nel presente articolo, qualora ciò si renda opportuno o necessario per un più efficace ed economico svolgimento di tale stessa attività.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "subaffidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali sub affidatari del servizio.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie – Frazionamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

La Società e/o l'Agenzia della Società sono comunque tenute a prevedere la messa in copertura dell'assicurazione dei veicoli, anche in pendenza del pagamento del premio, entro il 15° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza e delle scadenze annuali o di frazionamento successive.

Contemporaneamente la Società deve dare segnalazione dell'avvenuta messa in copertura dell'assicurazione all'archivio dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso gli Organi competenti.

La Società si impegna inoltre a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre tre giorni antecedenti la decorrenza dell'assicurazione. La Società avrà facoltà di posticipare la consegna del certificato di assicurazione sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Società attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di 30 giorni.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare

l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché' per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

1.7 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

1.8 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di Avellino.

1.9 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con pec o lettera raccomandata o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.10 Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.11 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione RCA sia stipulata nella forma *bonus malus* o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

→ l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;

→ il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni semestralità assicurativa entro 60 (sessanta) giorni dal termine della semestralità stessa.

La regolazione premio verrà calcolata già dalla prima semestralità e, successivamente, ad ogni scadenza semestrale.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 30° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Il documento di regolazione premio, emesso dalla Società, dovrà riportare un tabulato con l'indicazione dettagliata del premio (sia attivo che passivo) attribuito ad ogni singolo veicolo.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

1.12 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale Delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti

dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.13 Forma dei rapporti tra le parti Contraenti

La Società si impegna a concordare con l'azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono disporsi, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line.

1.14 Interpretazione del contratto

In deroga all'art. 1370 del C.C., in assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 1.16 Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del presente Capitolato di polizza per la copertura assicurativa.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente/Assicurato su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 1.17 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Si rinvia, in ogni caso, all'informativa privacy di Air Mobilità srl a disposizione sul sito internet nella sezione "privacy" posta nel footer della pagina principale.

Con la sottoscrizione del contratto, ciascuna Parte, nell'esecuzione dello stesso, si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori tutta la normativa in materia di privacy, protezione dei dati personali e, in particolare, le disposizioni del Regolamento UE 679/2016.

Ove necessario, Air Mobilità srl provvederà alla designazione della Compagnia quale Responsabile del trattamento dei dati derivanti dall'attività disciplinata dal presente incarico.

Nel caso in cui per l'esecuzione del contratto qui disciplinato sia necessario l'utilizzo di tecnologia, la Compagnia dichiara sin d'ora che lo strumento tecnologico utilizzato/fornito rispetta la normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg UE 649/2016 e Codice Privacy e ss.m.i.) e si impegna a fornire ad Air Mobilità srl - su richiesta - eventuali documenti a comprova delle misure tecniche-organizzative adottate e del rispetto dei principi di privacy by design e by default.

La Compagnia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il medesimo obbligo vale anche per i suoi collaboratori, Affiliati e/o Rappresentanti. L'obbligo di riservatezza ha durata di cinque anni dalla cessazione del contratto. Alla scadenza dello stesso, la Compagnia si impegna a riconsegnare ad Air Mobilità srl tutti i documenti (originali e copie) in qualunque forma ricevuti e detenuti presso di sé o presso i propri collaboratori, Affiliati e/o Rappresentanti e a cancellare o distruggere qualsiasi altra copia esistente presso di sé, salvo eventuali obblighi di conservazione imposti dalla normativa.

Art. 1.18 Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/01

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001, la Compagnia si impegna, nei rapporti con Air Mobilità srl SRL, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Air Mobilità srl quale parte integrante del Modello Organizzativo adottato ex D.Lgs. n. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

La Compagnia informerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e al Modello Organizzativo, entrambi consultabili al sito web di Air Mobilità srl e che si considerano integralmente richiamati in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale; in particolare per i rapporti contrattuali con soggetti terzi, soprattutto per quanto concerne i poteri di rappresentanza e le linee di dipendenza gerarchica e le potenziali situazioni di conflitto di interessi.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, che sia riconducibile alla responsabilità del contraente, sarà facoltà di Air Mobilità srl risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Compagnia dovrà manlevare e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, Air Mobilità srl e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali e peritali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni dei predetti Codici.

1.19 Rappresentante della Società operante in Italia avente la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea per la gestione dei sinistri

La Società aggiudicataria avrà l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. 209/05, di indicare il proprio rappresentante per la gestione dei sinistri residente in Air Mobilità srl.

1.20 Produzione di informazioni sui sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a. sinistri denunciati;
- b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d. sinistri senza seguito;
- e. sinistri respinti;
- f. sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

1.21 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a

parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5,5%. In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi del Contraente/Assicurato e colposi e dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 V comma del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione, o ad altro titolo ad esecutori dei servizi, ed anche se di proprietà di questi ultimi se ricompresi nel novero degli "assicurati" come esplicitato nella "Descrizione dell'attività del Contraente", parte integrante della presente polizza;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa; nel caso di impiego saltuario in servizi di linea di autobus assicurati per il servizio per noleggio o turismo e viceversa;
- c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o alla manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio / esplosione dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- l) per i danni causati ai dipendenti, anche in servizio, non responsabili del sinistro, in quanto non alla guida del mezzo;
- m) per i danni causati ai passeggeri nel caso in cui non siano stati debitamente agganciati a bordo i passeggeri in sedia a rotelle.

2.2 Sovraccarico – Aggravamento del rischio

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

La colpa grave è esclusa nel caso in cui l'Azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico passeggeri.

2.3 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Nel caso, invece, che tale abilitazione sia sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.
E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente venga rilevato, alla prova dell'etilometro, un tasso alcolemico non conforme ai limiti di legge e, altresì, nel caso di cui il conducente guidi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Resta ferma, nei casi sopramenzionati, la rivalsa nei confronti del conducente, con il limite di un importo pari al 10% del danno e con un massimo di 1.000 euro.
- b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto nell'art. 2.2.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezione al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) del presente articolo nei soli confronti del Contraente.

Comunque, la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso la Società esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

2.4 Precisazioni sulla qualifica di “Terzo”

Sono considerati Terzi:

- a) gli Enti proprietari e/o le Imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;
- b) i dipendenti, Amministratori, ecc. di Società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i coniugi, conviventi more uxorio e i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti ed affini. I dipendenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio della funzione di guida;
- d) le ditte con le quali il Contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria degli autobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria;
- e) le società titolari dei sub affidamenti del servizio sono considerate “terze” tra di loro relativamente agli eventuali danni subiti dai mezzi assicurati come da elenco.

2.5 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.6 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda di Polizza e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

a) Formula tariffaria "FISSA"- per Autobus

b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" – per Autoveicoli

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2.7 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

2.8 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia dei sinistri è redatta su modello predisposto dal Contraente.

E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicurazione anche on line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

3.0 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1. Servizio di liquidazione

Messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Il Contraente può chiedere alla Società di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line. La Società, inoltre, fornisce l'elenco di tutti i sinistri avvenuti nell'esercizio corredati da una sintetica descrizione in preparazione dell'attuazione della decisione 11/6/2003 della commissione UE. Le parti concordano di dare attuazione al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29/10/2008 n. 191 che regola l'accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'art. 3 l. 5/03/01 n. 57 (G.U. n. 59 del 23/03/04) in materia di pratiche di sinistri R.C. Auto, nella interpretazione più ampia seguendo linee guida del settore TPL.

3.2 Trasmissione di documentazione al Contraente

Con riferimento ed integrazione a quanto previsto dal D.L. 29 ottobre 2008 n. 191, a richiesta del Contraente la Società fornirà adeguate informazioni, qualora possibile anche documentali, relative al risarcimento offerto/percepito dal danneggiato, anche se lo stesso non è stato ancora liquidato, al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Ove venga adito il difensore civico per il sinistro da circolazione avvenuto con/o su mezzo dell'Azienda Contraente, la Società ne deve dare informativa all'Azienda Contraente stessa onde metterla in grado di seguire il caso quando la riguarda.

La Società informa l'Azienda Contraente della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'Azienda Contraente che vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'Azienda Contraente stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo di prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in prosieguo costituiscano precedenti negati per il comparto del trasporto pubblico locale.

3.3 Sospensione in corso di contratto

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dall'art. 1.11, si precisa che è consentito, in corso di contratto, sospendere le garanzie dei veicoli assicurati, per un periodo non inferiore ai 45 giorni, anche se tali veicoli restano nella disponibilità della contraente.

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, restituendo il certificato di assicurazione.

Alla scadenza della semestralità, in sede di regolazione del premio, questo ultimo sarà calcolato in misura pari a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

4.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA

4.1 Responsabilità civile dei trasportati (solo autovetture)

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

4.2 Carico e scarico

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati "terzi".

4.3 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

4.4 Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00, dei danni materiali e diretti cagionati a terzi: a persone, cose (compresi gli immobili locati dall'Assicurato per i rimessaggi) e animali.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sotto limite del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

4.5 Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;

- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

4.6 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

4.7 Traino - recupero – custodia – rimpatrio –spese alberghiere

Qualora il veicolo assicurato risulti non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa – purché documentate, le spese di:

- recupero e/o parcheggio-custodia e/o rimpatrio, fino alla concorrenza di euro 2.000,00. In tali casi la Società assicura inoltre il rimborso delle spese alberghiere, purché documentate, sostenute dall'Assicurato o dalle persone trasportate sui veicoli identificati in polizza; la garanzia non è operante entro il limite di 50 km dalla residenza dell'Assicurato e delle persone trasportate al di fuori dei confini dell'Italia.
- traino, fino alla sede del contraente o di una sua officina di fiducia, fino alla concorrenza di euro 1.000,00.

4.8 Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 600,00 per sinistro - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

4.9 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di euro 1.000,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

4.10 R.C. per difetti di manutenzione.

La Società risponde fino alla concorrenza massima di euro 200.000,00 dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Contraente/Assicurato sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se la circolazione avviene contro la volontà del proprietario del veicolo.

4.11 Collisione tra veicoli aziendali.

La copertura è operante anche in caso di collisione tra veicoli aziendali nel corso dell'esercizio di linea o negli spostamenti tecnici.

5.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato nella rispettiva sezione)

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo (comprese parti interne), sia fermo che in circolazione, compresi fino alla concorrenza di Euro 10.000,00, gli accessori - dispositivi- attrezzature installati sui veicoli (compresi i dispositivi elettronici quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: apparecchiature emettitrici e obliterate, sistemi di videosorveglianza, ecc.), derivanti dagli eventi di seguito indicati:

a) **Incendio**– combustione anche spontanea con sviluppo di fiamma, scoppio (compreso quello del carburante) o della batteria di trazione od esplosione, autocombustione, caduta di aeromobili e loro parti o cose trasportate, azione del fulmine, scariche e fenomeno elettrico, guasti arrecati dalle Autorità o per loro ordine allo scopo di impedire od arrestare l'incendio, spese di sgombero dei residui del sinistro.

La garanzia è operante anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87. V° c. del D.Lgs 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni ed integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad esecutori di servizi.

b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

c) **Eventi atmosferici e diversi** - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, smottamenti, pietre, valanghe e slavine.

d) **Furto o rapina (esclusi gli autobus e operante per i veicoli ausiliari ove indicato espressamente)**, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina (anche di beni non assicurati), od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni:

- da circolazione conseguenti al furto od alla rapina,
- commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;

e) **Furto o rapina** dell'attrezzatura elettronica installata a bordo (emettitrici di biglietti e altri dispositivi), compreso il relativo contenuto.

5.2 Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00, dei danni materiali e diretti cagionati a terzi: a persone, cose (compresi gli immobili locati dall'Assicurato per i rimessaggi) e animali.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sotto limite del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

5.3 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato o del Contraente (I comma art. 1900 C.C.);
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

5.4 Adeguamento del valore assicurato

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

- a) per gli autobus, trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore aggiornato;
- b) per i veicoli ausiliari, trasmette l'elenco aggiornato dei valori dei singoli veicoli tenendo presente la quotazione di "Quattroruote".

5.5 Franchigie

- ✓ **Eventi socio-politici:** euro 500,00
- ✓ **Eventi atmosferici:** euro 300,00
- ✓ **Incendio:** euro 500,00
- ✓ **Furto o rapina veicoli ausiliari:** euro 500,00
- ✓ **Furto o rapina dell'attrezzatura elettronica installata a bordo:** euro 100,00

5.6 Limite per emettitrici/dispositivi

Per il furto/rapina delle emettitrici di biglietti a bordo e altri dispositivi (compreso contenuto):

- euro 1.500 per sinistro
- 25.000 euro/anno.

5.7 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente ai sinistri di origine presumibilmente dolosa, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

5.8 Conservazione delle tracce del sinistro

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato della Società per la valutazione del danno comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro alla Società.

Il Contraente, a richiesta della Società, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

5.9 Determinazione dell'ammontare del danno

- Autobus e carri soccorso

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con le seguenti precisazioni:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai sessanta giorni ed i danni da mancato godimento od uso, od altri eventuali pregiudizi anche tributari;
- b) in caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, si stima il valore in base al prezzo di riacquisto di veicoli nuovi, uguali o equivalenti per l'utilizzo al quale sono destinati, applicando a tale valore un degrado conteggiato come da seguente tabella:

Degrado	Età del veicolo
0	I ANNO
9%	II ANNO
18%	III ANNO
26%	IV ANNO
33%	V ANNO
40%	VI ANNO
46%	VII ANNO
52%	VIII ANNO
57%	IX ANNO
62%	X ANNO
66%	XI ANNO
70%	XII ANNO
74%	XIII ANNO
78%	XIV ANNO
81%	XV ANNO
84%	XVI ANNO
87%	XVII ANNO
90%	XVIII ANNO
93%	XIX ANNO
96%	XX ANNO
99%	XXI ANNO

- c) in caso di sinistro che causi danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzioni di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, determinato in base alla tabella di degrado di cui al punto precedente, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

In caso di sinistro che coinvolga più veicoli, non è previsto alcun massimale di risarcimento.

- Veicoli ausiliari

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Quattroruote, si farà riferimento al valore di mercato in base alle valutazioni della rivista rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio per riparare le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo risultante dal listino "Quattroruote" in vigore nel mese precedente a quello del sinistro (valore assicurato).

- Per tutti i veicoli

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate o idonea documentazione interna del contraente correlata documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità delle spese spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica.

- Deroga alla proporzionale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 15%.

5.10 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennità è eseguito dalla Società alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

5.11 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

5.12 Danni derivanti da colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza RCA cumulativa e garanzie auto rischi diversi (ARD) n°

Contraente: AIR Mobilità S.r.l.
Via Fasano – Zona Industriale
Località Pianodardine
83100 – Avellino

durata del contratto: 1 anno
effetto dal: 24.00 30/06/2021
scadenza il: 24.00 30/06/2022
scadenza prima rata il: 31.12.2021
rateazione: Semestrale (30/06 – 31/12)

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO DI AUTOBUS E VEICOLI AUSILIARI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- **Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Veicoli a motore - R.C.A.-** (norme 2.0), **Condizioni speciali di assicurazione** (norme 3.0), **Norme aggiuntive** (norme 4.0), per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO DI AUTOBUS E VEICOLI AUSILIARI**, o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- **Auto Rischi Diversi – Incendio, Eventi Socio-politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Massimale RCA:

- **Euro 32.000.000,00 per ogni sinistro, per tutti i veicoli**

Determinazione del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia e in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO DI AUTOBUS E VEICOLI AUSILIARI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio che saranno prodotte dalla precedente compagnia assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:

- TARIFFA BONUS/MALUS** per autovetture, auto promiscui, motocicli e ciclomotori
- TARIFFA FISSA** con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO		
Garanzia	N. veicoli	Premio annuo lordo
RCA e garanzie accessorie	362	
Incendio	364	
Eventi Speciali	364	
Furto	16	
	Totale	

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Contributo SSN	
Imposte	
TOTALE annuale	
TOTALE semestrale	

La Società

Il Contraente
